Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 febbraio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1701.

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, numero 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423, 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330, 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615 e 11 aprile 1951, n. 471;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — E' sostituito dal seguente:

« Gli studenti non possono sostenere l'esame di alcuna materia giuridica, esclusa la storia del diritto romano e la filosofia del diritto, prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato.

Inoltre non possono sostenere l'esame di diritto romano, storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto italiano e diritto comune prima di aver superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano; l'esame di scienza delle finanze prima di quello di economia politica; gli esami di diritto amministrativo e di diritto internazionale prima di quello di diritto costituzionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1702.

Unificazione dei due uffici di conciliazione del comune di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 18 luglio 1949 del Consiglio comunale di Bari, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;

Visti i pareri favorevoli del primo Presidente e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I due uffici di conciliazione del comune di Bari sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 1703.

Erezione in ente morale della Fondazione « Gli Amici dei Bimbi », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

N. 1703. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Gli Amici dei Bimbi », con sede nel comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1704.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Soccorso, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

N. 1704. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ascoli Satriano in data 8 ottobre 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Soccorso, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1705.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, Sposo della Beata Vergine Maria, in frazione Termo del comune di La Spezia.

N. 1705. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 11 aprile 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, Sposo della Beata Vergine Maria, in frazione Termo del comune di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 84 — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1706.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in frazione San Martino in Strada del comune di Forlì.

N. 1706. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in frazione San Martino in Strada del comune di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1707.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in Omignano Scalo (Salerno).

N. 1707. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vallo della Lucania in data 1° dicembre 1949, integrato con dichiarazione 4 dicembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in Omignano Scalo (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1951.

Approvazione del rendiconto finale della liquidazione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 717, con la quale veniva istituito l'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, col quale l'Ente medesimo veniva soppresso e posto in liquidazione e venivano dettate norme per la devoluzione del suo patrimonio;

Visto il rendiconto finale di liquidazione presentato dal liquidatore, vistato dal Comitato di sorveglianza, e riconosciuto regolare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951, col quale viene eretto in ente morale l'Ente italiano della moda di Torino;

Ritenuta l'opportunità di devolvere all'Ente stesso il residuo attivo netto della liquidazione suddetta;

Di concerto coi Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il rendiconto finale della liquidazione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia » nelle seguenti risultanze:

Attività

Immobili	L.	712.095,60
Cassa	»	20.687.710,00
Totale attivo . . .	L.	21.399.805,60
Perdite di liquidazione . .	»	1.178.529,38
Totale a pareggio . . .	L.	22.578.334,98

Passività e netto

Contributo statale . . .	L.	17.500.000,00
Patrimonio netto all'inizio della gestione di liquidazione	»	5.078.334,98
Totale . . .	L.	22.578.334,98

Art. 2.

Previa l'osservanza delle norme di cui al titolo 5° del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto applicabili, le attività nette residuate dalla liquidazione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia » è attribuito all'Ente italiano della moda di Torino, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per l'industria e commercio
Campilli

Il Ministro per il tesoro
Vanoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, foglio n. 295. — Ferrari

(734)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1951.

Cancellazione del comune di Cassino dall'elenco dei Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza di speciali norme tecniche di edilizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710, che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti;

Vista la deliberazione consiliare del comune di Cassino n. 21 del 22 febbraio 1950, con la quale è chiesta la cancellazione di detto Comune dall'elenco annesso al succitato regio decreto-legge 22 novembre 1937, numero 2105;

Ritenuto che nella zona di Cassino all'infuori del terremoto del 1349, si arriva senza che si fossero verificati apprezzabili danni fino al terremoto 1915, che produsse danni limitati dovuti, specialmente, alla cattiva esecuzione di alcune opere;

Ritenuto che nelle costruzioni è sufficiente pretendere solo l'applicazione delle norme generali di buona costruzione contemplate agli articoli 3, 4 e 5 del ricordato regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105;

Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale di geofisica in data 25 ottobre 1950,

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 5711/102 del 23 marzo 1951;

Vista la lettera dell'Ufficio del genio civile di Frosinone n. 13912 del 10 settembre 1951, dalla quale risulta che nel regolamento edilizio del comune di Cassino sono state riportate agli articoli 19, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 4, 54 e 75 le norme generali di buona costruzione contemplate negli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105;

Ritenuto che in base a tali pareri il comune di Cassino può essere depennato dall'elenco sopraspecificato,

Decreta:

Il comune di Cassino è cancellato dall'elenco dei Comuni allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località della seconda categoria approvate con il regio decreto-legge medesimo.

Roma, addì 22 ottobre 1951

Il Ministro per i lavori pubblici
Aldisio

Il Ministro per l'interno
Scelba

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1952
Registro Lavori pubblici n. 3, foglio n. 61.

(724)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1952.

Riconoscimento del comune di Malo ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Vicenza;

Decreta:

Il comune di Malo è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 30 gennaio 1952

Il Ministro per l'interno
Scelba

Il Ministro per i lavori pubblici
Aldisio

(736)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1952.

Conferma in carica del presidente del Consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, istitutivo del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la designazione effettuata dal Consiglio del Consorzio suddetto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo;

Decreta:

L'avv. Gurgo Salice Ermanno è confermato nella carica di presidente del Consorzio per la zona industriale apuana, per il quadriennio 27 agosto 1951-26 agosto 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1952

Il Ministro: Campilli

(735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1952, registro n. 5 Interno, foglio n. 53, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli di un mutuo di L. 3.600.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(778)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Cairo Montenotte, località Ferrere (Savona), della estensione di ettari 430, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 luglio 1951, viene revocata.

(691)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, dell'estensione di ettari 800, compresa nel comune di Polino, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: mulattiera che da quota 742 attraversa la cima del Paco fino a quota 1.070;

ad *est*: mulattiera che dalla cima del Paco per colle Petano giunge fino alla Fonte della Conca;

a *sud*: mulattiera che dalla Fonte della Conca per vocabolo La Casella conduce a casa Carpio, fino a quota 760;

ad *ovest*: mulattiera che da quota 760, attraverso i fossi della Casella e dell'Orneta conduce a quota 742.

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 300, compresa nel comune di Montefranco, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada provinciale che dal bivio della strada Valnerina conduce a Montefranco e mulattiera che dal vocabolo Valliezza conduce a quota 342;

ad *est*: strada della Valnerina;

a *sud*: mulattiera che dalla strada Valnerina per colle Alvano conduce a Narcone Basso;

ad *ovest*: mulattiera che da Narcone Basso conduce per Narcone Alto fino al raggiungimento del confine già segnato.

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 240, compresa nel comune di Calvi dell'Umbria, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale dal bivio a m. 100 dalla strada provinciale Calvi-Magliano a quota 299 fino a colle Striana a quota 237;

ad *est*: strada comunale (bivio) a m. 100 dalla strada provinciale Calvi-Magliano che per il podere le Camminate conduce a colle Morello, indi l'argine di un dirupo fino alla altezza del vocabolo Colignano;

a *sud*: confine naturale del suddetto dirupo per la lunghezza di m. 500, indi viottolo che attraversa il dirupo stesso fino all'argine del lato opposto;

ad *ovest*: lato ovest della sommità del dirupo fino a colle Striana a quota 237.

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 675, compresa nel comune di Ferentillo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord nord-est*: fosso di Terria, dal fiume Nera fino all'inizio a quota 1.100;

ad *est sud-est*: mulattiera che da quota 1.100 conduce alla località Acqua del Trocco a quota 1.078;

a *sud sud-ovest*: fosso della Licciana, da quota 1.078 fino al raggiungimento del fiume Nera;

ad *ovest nord-ovest*: fiume Nera.

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, della estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune di Fabrica di Roma, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: comune di Vignanello e Fontana Antica-Vallecchia-strada Casaccia;

ad *est*: strada Fabrica-Vignanello;

a *sud*: rio Fignano e Pisciarello;

ad *ovest*: strada Fabrica-Vallerano e strada Torricella.

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 310, compresa nel comune di Baschi, frazione Melezzole, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: mulattiera che dalla strada provinciale a quota 463 raggiunge il fosso grande a quota 430;

ad *est*: fosso grande per un breve tratto e strada campestre che da quota 418 conduce al vocabolo Case Basse;

a *sud*: proseguimento della strada campestre fino a Case Campo Gretto e quindi fosso che da tale località conduce fino alla strada provinciale a quota 562;

ad *ovest*: strada provinciale Melezzole-Todi, che da quota 562 conduce fino a quota 430.

Fino al 1° gennaio 1953 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Catanzaro, della estensione di ettari 350 circa, compresa nei comuni di Tiriolo e Marcellinara, delimitata dai seguenti confini: partendo dal lato ovest dell'abitato di Tiriolo e precisamente dall'origine della Valle Zoppa scende giù seguendo la stessa valle che dopo un terzo del suo sviluppo segue il confine fra il comune di Tiriolo e Marcellinara, confine che prosegue per circa un altro terzo della valle stessa per indi proseguire nel territorio del comune di Marcellinara fino a raggiungere il fiume Amato; raggiunto il fiume Amato il confine prosegue a zig-zag verso nord fino a raggiungere la Valle Russo e poi seguendo la stessa fino a raggiungere il punto di partenza, abitato di Tiriolo.

(690)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dall'ex fattorino avventizio nell'Amministrazione postale e telegrafica Giangrossi Nazzareno contro la determinazione del 6 luglio 1949, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni respinse la sua domanda intesa ad ottenere la riammissione in servizio ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

(741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	476091 (solo nuda proprietà)	Sambuga Marcello e Mariella fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Ortelli Carla fu Giacomo, con usufrutto a favore di quest'ultima	52,50
Id	474491 (solo nuda proprietà)	Sambuga Marcello, Mariella e Luciana fu Angelo, minori, ecc. come sopra	588 —
Rendita 5 %	164104 (solo proprietà)	Come sopra	125 —
Cons. 3,50 % (1906)	857665 (solo nuda proprietà)	Moretti Sebastiano di Emilio, dom. a Salerno, con usufrutto a Moretti Emilio fu Raffaele	700

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 dicembre 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(6215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4509 — Data: 10 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Villa Rodolfo fu Geminiano — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 358 — Data: 1° giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cerri Zeno fu Donato — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 4 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Borghi Arduino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 157.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 19 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Bassi Domenico di Dante — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1290 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Gambirasio Riccardo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data: 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanze di Cuneo — Intestazione: Brandi Giovanni Luigi Lorenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1083 — Data: 7 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Furlotti Silvio fu Romano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2626 — Data: 28 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — *Intestazione: Cimino Giuseppe fu* Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 3 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Vitale Alfredo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1687 — Data: 9 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Losco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data: 3 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Rossi Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295/2125 — Data: 22 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Maffei Luisa — Titoli del Debito pubblico: *Prestito della ricostruzione* — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1653 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Mazzarella Enrico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% — Capitale L. 4800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2035 — Data: 9 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Carmagnola Cesare di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5% (1950) — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data: 29 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Riunione Adriatica di Sicurtà Milano — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5% — Capitale L. 800.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(569)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 41

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 febbraio 1952

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,89
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 18 febbraio 1952

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	67,60
Id. 3,50 % 1902	64,25
Id. 3 % lordo	66,15
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,95
Id. 5 % 1936	90,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,60
Id. 5 % 1960	96,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,90
1 dollaro canadese	» 623,37

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 30 dicembre 1950, n. 5206, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino è costituita come segue:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, vice prefetto.

Componenti:

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Allori prof. dott. Angelo, docente in clinica medica;
Cova prof. dott. Ercole, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Gandolfo dott. Nicola, medico condotto.

Segretario:

Trotta dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(710)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina di tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 169, sul reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1950, registro n. 17, foglio n. 287, con il quale è indetto un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di centodieci tenenti in servizio perma-

nente nell'Arma dei carabinieri ed un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma stessa;

Vista la graduatoria di merito, approvata con decreto Ministeriale 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1951, registro n. 20, foglio n. 128;

Visto il decreto Presidenziale 17 luglio 1951, n. 268, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1951, registro n. 34, foglio n. 332, con il quale sono stati nominati centonove tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Tenuto conto che i capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri: Palombi Edoardo e Maneri Domenico, vincitori del concorso suddetto, hanno ottenuto il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra col grado di tenente dell'Arma stessa con anzianità assoluta rispettivamente del 1° aprile 1940 e del 1° ottobre 1940 (decreto Presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1951, registro n. 40, foglio n. 185 e decreto Presidenziale 15 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1951, registro n. 20, foglio n. 7);

Tenuto conto che il capitano di complemento dell'Arma dei carabinieri Ardizzone Angelo, il tenente di fanteria di complemento Puz Roberto ed il tenente di artiglieria di complemento De-Tata Saverio, anch'essi vincitori del concorso suddetto, hanno dichiarato di rinunciare alla nomina a tenente dei carabinieri in servizio permanente;

Tenuto conto della rinuncia alla nomina a tenente dei carabinieri in servizio permanente prodotta dal capitano di fanteria di complemento De Filippis Roberto, 102° nella graduatoria generale degli idonei e dichiarati vincitori in surrogazione di disponibilità prodottasi nella graduatoria generale dei vincitori;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Presidenziale 17 luglio 1951, n. 268, è revocato nella parte relativa alla nomina a tenente dei carabinieri in servizio permanente dei capitani dei carabinieri di complemento Palombi Edoardo, Maneri Domenico e Ardizzone Angelo, del tenente di fanteria di complemento Puz Roberto e del tenente di artiglieria di complemento De Tata Saverio.

Art. 2.

I seguenti ufficiali, dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 17 maggio 1950, citato nelle premesse, in surrogazione di altrettante disponibilità prodottesi nella graduatoria generale dei vincitori, sono nominati tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art. 1 della legge 5 aprile 1950, con anzianità assoluta corrispondente alla data del presente decreto e con riserva di anzianità relativa:

tenente di artiglieria complemento De Palma Stelvio di Guido, classe 1921;

capitano del genio complemento Micheluzzi Antonio di Lorenzo, classe 1913;

tenente di fanteria complemento Radice Natale di Rodolfo, classe 1920;

tenente del genio complemento Cogliandro Demetrio di Giuseppe, classe 1919;

capitano di fanteria complemento Cassarino Paolo di Giuseppe, classe 1916.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Registro n. 5, foglio n. 281

(731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di La Maddalena (Sassari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 settembre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di seconda classe (grado IV) vacante nel comune di La Maddalena (Sassari);

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di seconda classe (grado IV) vacante nel comune di La Maddalena (Sassari), nell'ordine appresso indicato:

1. Volpe Michele	punti	80,50	su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	79,05	
3. Quadri dott. Luigi	»	78,50	
4. Cavallina Egisto	»	78,18	»
5. Grossi dott. Artemio	»	77,95	»
6. Giambitto dott. Giuseppe	»	76,77	»
7. Di Santo dott. Angelo	»	76,50	»
8. Tovagliari dott. Celso	»	76	
9. Canu Carta Gavino	»	75,50	
10. Calvi Alessandro	»	75,37	»
11. Palmas Ernesto, ex combattente, croce merito di guerra	»	74,50	»
12. Ghezzi Pietro, coniugato 2 figli	»	74,50	»
13. Porretti Antonio	»	74,02	»
14. Marrocu Italo	»	73,22	»
15. Procaccini Pietro	»	72,47	»
16. Galli dott. Pietro	»	72,04	»
17. Valentini Giovanni	»	69,68	»
18. Di Pietro dott. Atilio	»	69,27	»
19. Bulla Guglielmo	»	67,31	»
20. Mastrangelo rag. Domenico	»	67,30	»
21. Romano dott. Antonio	»	63,86	»
22. Schiavina dott. Renato	»	61,73	»
23. Fornaciari dott. Raoul	»	60,98	»
24. Nardelli dott. Angelo	»	60,93	»
25. Caruso dott. Fedele	»	60,09	»
26. Casazza Egidio	»	59,75	»
27. Caimmi dott. Luigi	»	59,60	»
28. Bussotti dott. Bosone	»	58,19	»
29. Ferrero dott. Elvio	»	56,59	»
30. Chiaramondia dott. Francesco	»	56,35	»
31. Carta Giovanni	»	56,22	»
32. Silvano dott. Guido	»	54,10	»
33. Filigheddu Pasquale	»	54 —	»
34. Carusillo Luigi	»	53,50	»
35. Mandanici dott. Natale	»	53,19	»
36. Fedele dott. Antonio	»	52,50	»
37. Clarizio Antonio	»	49,62	»
38. Musumeci Umberto, coniug. 1 figlio	»	49 —	»
39. Grignani Giuseppe	»	49 —	»
40. Bortone Ugo	»	48,33	»
41. Boccia Raffaele	»	47,50	»
42. Porcu rag. Mario	»	45,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1952

Il Ministro SCELBA

(646)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.